



Regione Sicilia
COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

n. 20
del 30/07/2015

OGGETTO
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE
PRINCIPALE DELLE UNITA' ABITATIVE CONCESSE IN COMODATO A
PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO.

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 17:30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CAPIZZI VINCENZO	Presidente	X	
DI PASQUA FILIPPA ERICA	Vice Presidente	X	
RIVERA' VALERIA	Consigliere Anziano		X
PARATORE MARIANGELA	Consigliere		X
ASSENATO GIANPIERO	Consigliere	X	
PANTO' ANTONINO	Consigliere	X	
BANNO' GIUSEPPE CLAUDIO	Consigliere	X	
GIANGRECO SIBILLA	Consigliere	X	
GIUNTA FRANCESCA	Consigliere	X	
CAPIZZI MARCO	Consigliere		X
GIARDINA GIUSEPPE	Consigliere		X
GIUNTA SALVATORE	Consigliere	X	
CAPIZZI GIUSEPPE	Consigliere		X
MURATORE MAURIZIO	Consigliere	X	
CALANDRA MARINELLA	Consigliere		X

Assegnati numero . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.

Presenti n. 9 assenti n. 6

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **CAPIZZI VINCENZO** , nella sua qualità di **Presidente**

Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO**

La seduta è .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della direttiva impartita dall'Assessore al Bilancio e ai Tributi, in ordine alla determinazione delle aliquote afferente la proposta che segue

VISTO l'art. 13, comma 1, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#) che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

VISTO l'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del [D.L. n. 102/2012](#), che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla [Legge 23 dicembre 2014, n. 190](#);

VISTO l'art. 13, comma 6, del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del [D.L. 201/2011](#) che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#);

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della [legge 228/2012](#), il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato [D.L. 201/2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del [D.L. 201/2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifiche introdotte dal [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito dalla [Legge 2 maggio 2014, n. 68](#);

VISTO il [D.L. 24 gennaio 2015, n. 4](#) relativo all'applicazione dell'Imu sui terreni, **pubblicato nella G.U. n. 19 del 24/01/2015** sono stabilite le nuove regole di applicazione dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli e che **il Comune di Assoro, secondo la nuova classificazione, risulta essere comune parzialmente montano**;

CHE pertanto i terreni agricoli ed incolti ricadenti nel Comune di Assoro sono soggetti al pagamento dell'IMU, ad eccezione dei terreni, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola;

CHE l'esenzione di cui sopra si applica anche ai terreni concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purchè i possessori siano a loro volta coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola;

CHE per poter usufruire dell'esenzione di cui sopra, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

VISTO l'art. 9-bis, del [D.L. 28 marzo 2014, n. 47](#), convertito in [Legge 23 maggio 2014, n. 80](#), con il quale stabilisce che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non sia locata o concessa in comodato;

CHE per poter accedere all'agevolazione è necessario che i soggetti interessati dovranno presentare al servizio tributi del comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, pena esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) redatta sul modello approvato dal Comune.

CONSIDERATO che già dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- e) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazioni principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui. In caso di più unità immobiliari detta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. ***"L'immobile deve essere catastalmente in regola e che nell'immobile stesso ci abiti l'intera famiglia, e che comunque chi ci abita sia in regola con tutti gli altri tributi"***

DATO ATTO che tali fattispecie sono state recepite dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RITENUTO pertanto opportuno assimilare per l'anno 2015, all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado nelle suddette condizioni:

Che l'immobile deve essere catastalmente in regola, e che nell'immobile stesso ci abiti l'intera famiglia, e che comunque chi ci abita sia in regola con tutti gli altri tributi".

Che per poter accedere all'agevolazione è necessario che i soggetti interessati dovranno presentare al servizio tributi del comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, pena esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) redatta sul modello approvato dal Comune, corredata da contratto di comodato d'uso regolarmente registrato od in alternativa atto notorio attestante i riferimenti catastali del fabbricato oggetto dell'agevolazione.

VISTO l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20.05.2015, recante l'ulteriore differimento al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 09.06.2015, avente per oggetto: **"Imposte e Tasse Comunali – Conferma aliquote anno 2015"**, con la quale l'organo esecutivo dell'Ente propone al Consiglio Comunale;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

ALIQUOTA	FATTISPECIE IMU
4,00 per mille	Abitazione principale nelle
8,60 per mille	Altri immobili ed aree fabbricabili
7,60 per mille	Terreni Agricoli

PRESO ATTO della direttiva impartita dall'Assessore al Bilancio e ai Tributi, in

ordine alla determinazione delle aliquote afferente la superiore proposta;

Ciò premesso:

Autorizzati dal **PRESIDENTE** intervengono:

L'Assessore al Bilancio **PANTO' ANTONINO** relaziona la proposta e sottolinea che non vi sono aumenti.

MURATORE MAURIZIO (LISTA ASSORO BENE DI TUTTI) lamenta che il Governo costringe i Comuni ad aumentare le tasse. Dichiara di votare contrario per l'odierna e per quella successiva.

Non essendoci altri interventi da parte dei Consiglieri, il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** mette ai voti la superiore proposta.

Consiglieri presenti n. 9, votanti n. 8, astenuto n. 1 (Presidente), contrari n. 2 (Muratore M. e Giunta S.), voti favorevoli n. 6 espressi per alzata di mano;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di determinare le aliquote per 'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU" per l'anno 2015, confermando le aliquote deliberate nell'anno 2014 come segue:

ALIQUOTA

FATTISPECIE IMU

4,00 per mille **Abitazione principale nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze**

8,60 per mille **Altri immobili ed aree fabbricabili**

7,60 per mille **Terreni Agricoli**

3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1 gennaio 2015**;

4. Per **l'anno 2015**, di equiparare all'abitazione principale, le unità immobiliari concesse ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale così come è stato riportato nel **regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)** e precisamente con le seguenti precisazioni:

- **Il comodatario deve avere residenza e dimora abituale nel fabbricato avuto in comodato;**
- **contratto di comodato d'uso regolarmente registrato od in alternativa atto notorio attestante i riferimenti catastali del fabbricato oggetto dell'agevolazione.**
- **l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti, ovvero della stipula e della residenza e dimora abituale del comodatario;**
- **per i periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge;**
- **di stabilire che l'assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00,**

oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui;

- ***di dare atto che ai sensi della normativa vigente indicata in premessa, nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; sono in ogni caso escluse dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9;***
- ***di stabilire che i soggetti interessati dovranno presentare al servizio tributi del comune, entro il 31 dicembre 2015 pena esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) redatta sul modello approvato dal Comune;***
- ***che le autocertificazioni saranno esaminate dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, che in caso di dichiarazione infedele, saranno segnalate alle autorità competenti;***

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (**IUC**);

6. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2015;

7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Il Presidente

Il Consigliere anziano

F. to **Dott. ENSABELLA
FILIPPO**

F. to **CAPIZZI VINCENZO**

F. to **DI PASQUA FILIPPA
ERICA**

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **04/08/2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29/08/2015 in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li 04/08/2015
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li 04/08/2015